



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 - 09028 Sestu
Tel. 070/23601 - Fax 070/261908
E-mail lavoripubblicisestu@tiscali.it

Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Spanu

I progettisti:
Geom. Giuseppe Spanu
Ing. Nicola Ligas

Progetto definitivo esecutivo

**Sistemazione marciapiede tratto
Corso Italia-Via Dante**

**Capitolato speciale
sezione amministrativa**

Allegato Ia

Sestu, febbraio 2014

Revisioni

gennaio 2014 prima emissione

nome file e percorso

Ia - Capitolato speciale Amministrativo R4.docx

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1.1 - Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione Comunale di Sestu intende procedere all'appalto dei lavori di **“Progetti Comunali Finalizzati all'Occupazione – Sistemazione marciapiedi in alcune strade interne del centro abitato – Via Dante e Corso Italia, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche”**.

L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione dei seguenti interventi principali:

- rete smaltimento acque meteoriche;
- predisposizione rete illuminazione pubblica;
- realizzazione di marciapiede.

Per il raggiungimento degli scopi prefissi dall'appalto in esame occorre realizzare le seguenti principali categorie di lavori e più precisamente:

Oggetto	Importo	Percentuale
Opere stradali	€ 199 721,91	100,00%
Totale	€ 199 721,91	100,00%

L'intervento verrà disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto e dagli elaborati grafici e contabili che fanno parte integrante del progetto in esame.

Art. 1.2 - Forma e ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 199 721,91 di cui € 40 801,94 per lavori a base d'asta, € 153 865,58 per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 5 054,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto sarà affidato con contratto da stipulare a misura ai sensi dell'articolo 18, comma 1) – lettera “a” – punto “3”, della Legge Regionale della Sardegna, n. 5 del 7 Agosto 2007, nonché dell'articolo 82 comma 2) - lettera a), del Decreto Legislativo n. 163/2006, mediante ribasso sull'elenco prezzi, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 20 – comma 7), applicando la procedura di cui al medesimo articolo 20 – comma 8) della Legge Regionale della Sardegna, n. 5 del 7 Agosto 2007, nonché ai sensi dell'articolo 86 - comma 1) del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

L'appalto è regolato dalla disciplina regolamentare generale del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nonché dalla specifica normativa dettata dalla **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, e dal Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006.

Le norme del Capitolato Generale, della **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 sono qui espressamente richiamate poiché si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi

del contratto d'appalto o del presente Capitolato Speciale, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge Quadro stessa e dal Regolamento.

Art. 1.3 - Distribuzione degli importi

Con riferimento agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione delle categorie di lavoro da realizzare è riassunta nel seguente prospetto:

Oggetto	Importo	Percentuale
Opere stradali	€ 199 721,91	100,00%
Totale	€ 199 721,91	100,00%

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle quantità a seguito di modifiche che l'Ente Appaltante riterrà necessario apportare nei limiti e con le prescrizioni del presente capitolato.

Art. 1.3.1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta

I lavori soggetti a ribasso d'asta ammontano a **40 801,94** e la loro esecuzione è disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nel seguente prospetto:

Oggetto	Importo	Categoria
Prestazione di lavorazione	€ 40 801,94	OG3
Totale	€ 40 801,94	OG3

Categoria Prevalente soggetta a ribasso d'asta: € 40 801,94

Categoria prevalente comprensiva degli oneri

per la sicurezza e del costo del personale: € 199 721,91 - OG3 (100,00%)

Codice CPV: 45221119-9 – Lavori stradali

Categoria OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari

Incidenza percentuale della Manodopera 100,00%.

Art. 1.4.1 – Costo della manodopera non soggetto a ribasso

Le spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 82 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al netto delle spese generali e utile d'impresa ammontano a **€ 153 865,58**.

Costi del personale € 153 865,58.

Art. 1.4.2 - Lavori non soggetti a ribasso d'asta

I lavori non soggetti a ribasso d'asta ammontano a **€ 8 997,22** e la loro esecuzione è, oltre gli aspetti generali regolati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ulteriormente disciplinata dal Piano per la sicurezza che verrà allegato al contratto di appalto per farne parte integrante.

Costi della Sicurezza

€ 5 054,39

Art. 1.5 - Modalità di realizzazione dell'appalto

I lavori in appalto sono finanziati per € 239 707,79 tramite fondi della Regione Autonoma della Sardegna istituiti con la L.R. n. 11/1998 e pertanto sono soggetti, oltre alle norme nazionali e regionali sui lavori pubblici, anche alla normativa regionale che disciplina i progetti comunali finalizzati all'occupazione.

La ditta aggiudicatrice dei lavori in oggetto dovrà realizzare le opere previste dal presente progetto tramite apposito personale selezionato dalla stazione appaltante secondo la normativa vigente; l'impresa aggiudicataria provvederà all'assunzione del personale indicato ed al pagamento delle competenze spettanti nonché al versamento di tutti degli oneri assicurativi e contributivi. Rimane inoltre a carico dell'impresa:

- la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuali e collettivi, necessari per la realizzazione dei lavori;
- la fornitura di tutta l'attrezzatura di cantiere necessaria per l'esecuzione dei lavori, ad eccezione esclusivamente di eventuali mezzi per la movimentazione dei materiali e delle terre;
- la fornitura dell'attrezzatura necessaria al capo cantiere per l'espletamento delle sue funzioni, quali, a titolo non esaustivo, strumenti di misurazione, attrezzatura informatica e software informatico;
- la gestione del personale per la realizzazione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in ambito di lavori pubblici, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle regole dell'arte.
- Il personale da utilizzare per l'attuazione del piano di cui trattasi, sarà composto dalle seguenti figure professionali:
 - n. 1 Geometra (Capo Cantiere);
 - n. 2 Operai qualificati (muratore)
 - n. 2 Operai comuni.

L'appalto prevede pertanto la fornitura dell'operato delle figure professionali previste secondo le ore indicate nel computo metrico estimativo per la realizzazione dell'intervento in progetto.

In relazione agli oneri per l'attuazione della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta pari a **€ 5 054,39**, la loro esecuzione è, oltre gli aspetti generali regolati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ulteriormente disciplinata dal Piano per la sicurezza che verrà allegato al contratto di appalto per farne parte integrante

Art. 1.5 - Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI - CNR 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

1. Opere stradali:

- Disfacimenti di pavimentazioni stradali;
- Scavo di sbancamento e a sezione;
- Sabbia, massiciata in Tout-Venant;
- Conglomerati bituminosi (strato di base, binder e tappeto) ;
- Formazione e riconfigurazione di banchine e cunette;
- Calcestruzzi Rck 200 e Rck 250;
- Banchine alla francese in cls;
- Tubazioni acque bianche;
- Pozzetti di ispezione acque bianche;
- Cordoli in CLS vibrocompresso;
- Segnaletica stradale;
- Caditoie stradali;
- Lavori diversi.

2. Impianto di illuminazione pubblica:

- Pozzetti di ispezione;
- Tubazioni per linee elettriche;
- Fondazione dei pali di illuminazione.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 1.5.1 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31-5 nonché alla norma UNI 4546.

Art. 1.6 - Invariabilità del prezzo - elenco prezzi

Il prezzo delle opere del presente appalto, al netto del ribasso d'asta, è fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna variazione durante il corso dei lavori.

Come avanti specificato, nel prezzo stabilito per la realizzazione delle opere su indicate si deve intendere compensato all'Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, relativo alla sola esecuzione delle lavorazioni, lasciando escluse le forniture dei materiali e di eventuali mezzi per scavo, movimento terra, carico e conferimento a discarica.

L'importo dell'appalto costituisce per l'Appaltatore anche compenso per tutti gli oneri, sia diretti sia indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato Speciale di Appalto fanno specifico o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione di contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con i prezzi d'appalto, significandosi che la mancata previsione a tale scopo di uno specifico compenso non costituisce per l'Appaltatore diritto per accampare richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

L'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di apportare le varianti al progetto che riterrà necessarie con i limiti e le prescrizioni **dell'articolo 56 della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le specifiche disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Art. 1.7 - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per l'esecuzione di varianti in corso d'opera, possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla direzione lavori e saranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 1.8 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente progetto implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali il costo della mano d'opera.

É sottinteso che l'appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti, che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo o, in alternativa, al certificato di ultimazione dei lavori.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi e salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. Si precisa inoltre che l'importo da corrispondere all'aggiudicatario è calcolato esclusivamente sulle ore lavorate e sul prezzo della manodopera offerto; tutte le eventuali modifiche del costo orario della manodopera rimane a carico della ditta aggiudicataria, che assumendo l'appalto, dichiara di aver valutato pienamente e pertanto si assume il rischio.

Accettando l'appalto, l'impresa dichiara la fattibilità dell'intervento con il personale e le ore lavorative indicate in progetto; la mancata realizzazione delle opere nel periodo previsto ed economicamente coperto dall'appalto rimane a carico dell'impresa.

Per partecipare all'appalto dei lavori, il titolare dell'Impresa o il legale rappresentante della società o ente cooperativo, deve presentare un'apposita dichiarazione - redatta in forma leggibile e per esteso - attestante:

- di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, constatando le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera - compreso la conoscenza della natura del suolo e la distanza delle pubbliche discariche per i rifiuti - e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi;
- di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, nonché ai sensi delle specifiche prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, della **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e, del Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori oggetto dell'appalto;
- di aver preso piena visione degli elaborati del progetto e dei suoi allegati concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile, e di esprimere quindi in merito alla sua fattibilità un parere favorevole incondizionato, assumendo piena ed intera responsabilità tanto del progetto che dell'esecuzione dell'opera;
- di prendere atto che il contratto dei lavori verrà stipulato a misura e che, pertanto, l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie voci di lavorazione, resta fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato nel Decreto Legislativo n° 163/2006 e nella **Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**;

- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, ivi compreso gli oneri previsti nel capitolato d'appalto della sicurezza e dalle norme vigenti in materia;
- di ritenere equamente retribuito, nel prezzo offerto in sede di gara, il costo della manodopera, delle piccole attrezzature di cantiere, del costo delle spese generali e dell'utile d'impresa;
- di accettare senza riserva il disposto dell'articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006, che per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici non ammette di procedere alla revisione di prezzi e non consente l'applicazione del comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile, ma consente soltanto l'applicazione di prezzo chiuso.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 1.8 - Variazioni dei lavori (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'**articolo 56 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appalto in oggetto non prevede da parte dell'appaltatore la fornitura di materiali o di mezzi per l'esecuzione dell'appalto; qualunque materiale fornito o mezzo utilizzato, senza previa accettazione da parte del Direttore dei Lavori e dell'amministrazione rimangono a totale carico dell'impresa che nulla potrà richiedere o eccepire; rimane in ogni caso la facoltà dell'amministrazione di richiedere l'eliminazione o la demolizione di lavorazioni o forniture non richieste per le quali non è prevista copertura economica.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del D. P.R. n° 554/1999.

Nel caso di cui all'**articolo 56 – comma 1 – lettera b) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 – comma 1 – lettera b) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa

la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.

Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante.

Nel caso previsto dall'**articolo 56 – comma 1 – lettera c) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica della intervenuta possibilità di utilizzare materiali e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, sempreché l'utilizzo non alteri l'impostazione progettuale originaria.

Nel caso previsto dall'**articolo 56 – comma 1 – lettera d) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e dell'articolo 132 – comma 1 – lettera c) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui dall'**articolo 56 – comma 4) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** ed all'articolo 132 - comma 3), del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

La stazione appaltante, tramite il proprio Organo Tecnico, durante l'esecuzione del contratto, come previsto **dall'articolo 56 – comma 5) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'esecutore dell'appalto è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico del servizio della fornitura.

(Diminuzione dei lavori)

La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art. 1.9 - Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a. desumendoli dal prezzario di cui all'Art. 1.35 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
- b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, comma 3), del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 1.10 - Scostamenti dimensionali - Tolleranze.

Alcune circostanze, non sempre prevedibili in fase progettuale, sono tali da poter comportare nella fase di realizzazione delle opere modesti scostamenti dimensionali.

Le operazioni di rilievo, **che dovranno essere effettuati dall'Impresa Appaltatrice prima dell'inizio dei lavori, tramite il capo cantiere**, e la loro restituzione geometrica delle strutture devono avere la massima attendibilità in relazione all'opera da eseguire, pur tenendo conto delle effettive situazioni dei siti di intervento. Le operazioni di rilievo e la relativa restituzione grafiche dovranno essere realizzate prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre nel corso dei lavori è possibile che, portate a termine le demolizioni e procedendosi alle operazioni di tracciamento, la Direzione dei Lavori disponga per la migliore riuscita delle opere, eventuali variazioni sulla base di accertamenti sullo stato dei luoghi.

Ancora, necessità connesse all'ingombro e altre caratteristiche degli impianti possono comportare aggiustamenti e scostamenti, che solo la Direzione dei Lavori può decidere e autorizzare.

Ciò premesso, resta convenuto che, mentre l'impresa è tenuta ad aderire con scrupolo alle prescrizioni geometriche di progetto, **derivanti dal rilievo da essa stessa eseguito e verificato dalla Direzione dei Lavori**, eventuali variazioni espressamente ordinate dalla Direzione dei Lavori sono da ritenersi connesse con la particolare natura dei lavori e non possono in alcun caso dar luogo a varianti o maggiori compensi, né divenire pretesto da parte dell'Appaltatore per chiedere la rimisurazione delle opere o una contabilizzazione differente da quella stabilita nella presente scheda tecnica.

Art. 1.11 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la

formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 1.12 - Cauzione, garanzie e coperture assicurative.

a. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

b. Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:

L'Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione di importo pari al 10% sull'importo contrattuale.

Così come previsto dall'**articolo 54 – comma 3 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, e dall'articolo 113 – comma 1 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2007 e successive modificazioni e integrazioni, qualora il ribasso contrattuale ecceda la percentuale del 10%, l'importo della cauzione verrà aumentato di tanti punti quanti sono quelli eccedenti detta percentuale di ribasso del 10%.

Inoltre, nel caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%,

Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fideiussione bancaria (a norma del D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309 e del D.P.R. 22 maggio 1956, n° 635 .

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'**articolo 54 – comma 3) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**

La predetta cauzione, **ai sensi 113 – comma 5 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006** e successive modificazioni e integrazioni, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva inoltre, così come previsto **dall'articolo 54 – comma 5) della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007** e, dell'articolo 113 – comma 3 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e

integrazioni, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'importo iniziale garantito.

Lo svincolo è automatico e avviene, senza benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, o di analogo documento, in originale o in copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione così come sopra prestata resterà vincolata secondo le indicazioni sopra specificate, e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

L'Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata (articolo 5 Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 145 del 19 Aprile 2000).

Per i lavori entro i limiti del quinto in più dell'importo dell'appalto non è richiesta l'integrazione della cauzione

La cauzione sarà applicata solo se prevista all'atto della pubblicazione del bando di gara secondo le norme legislative vigenti al momento.

La cauzione definitiva deve essere, inoltre, conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 101 del D.P.R. n° 554/1999.

c. Garanzia indennitaria della stazione appaltante:

L'appaltatore, si impegna a costituire al momento della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. n° 554/1999, e **dell'articolo 54 comma 6) della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007**, nonché dell'articolo 129 - comma 1) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, rispondente agli schemi definiti dal D. M. delle Attività Produttive n° 123 del 12 Marzo 2004, (specificatamente schema tipo 2.3, scheda tecnica 2.3).

L'importo della polizza, per quanto concerne la **“sezione A - copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”**, viene stabilito in **€ € 675 725,80** di cui:

- **una quota di € 209 708,01** pari all'importo dei lavori oltre gli oneri per la sicurezza, il tutto maggiorato del 5%;
- **una quota di € 399 443,82** pari al doppio dell'importo dei lavori oltre gli oneri per la sicurezza compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore;
- **una quota di € 66 573,97** pari a 1/3 dell'importo dei lavori oltre gli oneri per la sicurezza, per le demolizioni e sgombero;

Per quanto concerne **“la sezione B - copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”**, la polizza deve inoltre prevedere una garanzia per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un minimo di **€ 500.000,00** ed un massimo di **€ 5.000.000,00** per ogni sinistro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (ai sensi dell'art. 103 c. del DPR 554/99).

La stessa polizza dovrà specificamente prevedere che tra “le persone si intendono compresi anche i rappresentanti della stazione appaltante, della Direzione dei lavori, e dei soggetti preposti all’Assistenza giornaliera dei lavori e al collaudo”.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

d. Polizza assicurativa a garanzia dell'anticipazione ed a garanzia della rata a saldo.

L'appaltatore, qualora ricorra il caso, deve costituire una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, (articolo 102 comma 3 D.P.R. n° 554/1999 e articolo 54 - comma 6 della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007)

e. polizza di assicurazione indennitaria decennale.

Qualora ricorra il caso, detta polizza dovrà essere prestata dall’Appaltatore, nei modi e nei limiti prescritti dall’articolo 104 del D.P.R. n° 554/1999.

Art. 1.13 - Responsabile del procedimento e direzione lavori

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 e, dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 l’Amministrazione Appaltante nomina un responsabile del procedimento. L’Appaltante provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un direttore dei lavori il quale prenderà l’iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui é predisposto, siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.

Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all’Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

La nomina del Direttore dei lavori verrà trasmessa all’Appaltatore entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia ed, in ogni caso, almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori.

Ordini di servizio

L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore.

L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.

Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Art. 1.14 - Consegna dei lavori

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 153 – 154 – 155 del D.P.R. N° 207/2010, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

Processo verbale di consegna

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a. Le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori, al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in

numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4 del Regolamento, il processo verbale indica a quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.

Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133 del D.P.R. n° 554/1999.

Art. 1.15 - Subappalto

Non sono previsti lavori in subappalto.

Art. 1.16 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penale

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in **giorni 210 (duecentodieci)** consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare all'Appaltante le relative spese di assistenza e direzione e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura **del 3% (3 per mille)** dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 del nuovo Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, n° 145 del 21 Aprile 2000, per ogni giorno di ritardo, comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Qualora l'appaltatore termini le lavorazioni entro il termine prefissato o comunque con ore lavorative ancora disponibili, rimane facoltà dell'Amministrazione ed obbligo dell'appaltatore la realizzazione di altre opere, all'interno del comune di Sestu, su indicazione del Direttore dei Lavori e dell'Amministrazione.

Art. 1.17 - Impianto del cantiere e programma dei lavori

Inizio e andamento dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (articolo 7 - comma 1 - Legge 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo, fino all'accertamento da parte del Direttore dei Lavori, dell'inizio effettivo dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 1.16.

Qualora il ritardo superasse di 40 (quaranta) giorni il termine di cui sopra l'Amministrazione, previo avviso scritto all'Appaltatore, procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

In linea generale l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Egli tuttavia è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite nel presente Capitolato e di quelle che saranno impartite dalla direzione dei lavori e dall'Ufficio Tecnico Comunale nel corso dei lavori, disposizioni volte a garantire la prosecuzione delle normali attività lungo il corso dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera contenente un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore, avvalendosi anche del Tecnico Capo Cantiere, dovrà procedere alla redazione di un elenco dettagliato dei materiali e dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori, affinché l'Amministrazione possa procedere alle attività di programmazione delle forniture e dei mezzi.

Art. 1.18 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Fuori dei casi previsti dal comma 1) dell'articolo 158 del D.P.R. N° 207/2010, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.

Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art. 1.19 - Certificato di ultimazione dei lavori

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 1.20 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 1.21 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, é limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 1.22 - Accettazione dei materiali

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire saranno forniti dall'Amministrazione in base alle richieste predisposte dall'appaltatore. L'appaltatore, anche avvalendosi del figura tecnica del Capo cantiere, predispone, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco di tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché la l'indicazione dettagliata di eventuali mezzi, che fornirà l'Amministrazione, necessari per l'esecuzione dei lavori .

Nel programma operativo dei lavori, l'appaltatore dovrà indicare non solo le lavorazioni ma anche i periodi in cui si renderanno necessari materiali e mezzi, in maniera tale da consentire all'Amministrazione una corretta pianificazione delle forniture. L'appaltatore, con l'accettazione dei lavori, accetta e ritiene validi tutti i materiali che verranno forniti dall'Amministrazione e rende indenne la stessa da qualsiasi responsabilità derivante dalla cattiva posa degli stessi.

Art. 1.23 - Misurazione dei lavori

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute, ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 1.24 - Contabilità dei lavori

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;
- i certificati di pagamento;
- il conto finale.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto. L'appaltatore dovrà fornire al Direttore dei Lavori tutta la documentazione attestante le ore lavorative effettuate.

Art. 1.25 - Pagamenti in acconto e ritardi

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera mensili, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, nella misura del 0,5% per infortuni (articolo 7 del Capitolato Generale n° 145/2000). L'appaltatore provvederà a trasmettere, il primo giorno lavorativo del mese successivo, tutta la documentazione utile per la definizione delle ore lavorative svolte dal personale assunto. Eventuali ritardi nella trasmissione della documentazione, che dovesse essere determinare ritardi nella predisposizione degli atti contabili, determineranno lo spostamento della data di maturazione del credito.

Il pagamento in acconto verrà disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione, quello dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, verrà rilasciato contestualmente alla sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori.

Per il ritardo nel pagamento delle rate saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora (articoli 30 del Capitolato Generale n° 145/2000), calcolati al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell'articolo 1224 c.c., che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo, e ciò esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni.

Qualora il ritardo nei pagamenti superi i 180 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, l'Appaltatore ha facoltà di sospendere i lavori o di chiedere la risoluzione del contratto, restando salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 1.26 - Anticipazioni

A seguito della stipula del contratto, si provvederà alla liquidazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge 98/2013. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 124, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 1.27 - Conto finale

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato generale di appalto di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145/2000, e comunque entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione accertata, e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

Il pagamento della rata a saldo derivante dal conto finale, verrà emesso contestualmente al rilascio del certificato di regolare esecuzione o, se del caso, dopo l'emissione del certificato di collaudo.

Pertanto, l'Appaltatore potrà presentare all'Ente Appaltante, la fattura della rata a saldo solamente dopo che sottoscriverà il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, restando convenuto che qualora detta fattura venisse presentata prima della scadenza specificata, Esso nulla potrà pretendere per interessi o maggiori oneri.

Art. 1.28 - Collaudo

Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro il termine ultimo di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo dopo due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante.

Art. 1.29 - Oneri dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.
- Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera b) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
- obbligo di presentare, qualora ricorrano i presupposti, la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- la pulizia del cantiere da effettuarsi giornalmente dopo la fine dell'orario di lavoro;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- la verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;
- la preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, eventualmente omissi nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori;
- la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture, come effettivamente eseguiti, da consegnare all'Appaltante in copia riproducibile a fine lavori;
- tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., Telecom, Provincia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- provvedere con proprio personale, durante le ore di lavoro in cantiere, a dirigere e smistare il traffico che eventualmente dovesse transitare nei siti interessati dai lavori.
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
- le occupazioni temporanee per la formazione di cantieri, posizionamento di baracche per alloggio operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.
- a richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Ente Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore.
- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse provenienti da infiltrazioni o allacciamenti nuovi o già esistenti, o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità.
- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati, nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- la fornitura e la messa a disposizione della Direzione dei Lavori, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, del personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di qualunque genere ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori a suo insindacabile giudizio.
- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione fino al collaudo definitivo.
- tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato di efficienza, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore, e sempre che l'Appaltatore, di tali cause, ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
- la fornitura all'Ufficio Tecnico Comunale, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori.
- in particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate – operaio impiegate nello stesso periodo.
- il Direttore dei Lavori, dal canto suo ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il venticinquesimo giorno di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.
- il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto Ufficio.

L'Appaltatore inoltre, è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori:

- libro matricola con il nominativo degli operai che saranno presenti in cantiere, conformemente alle prescrizioni della stazione appaltante;

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni, sarà considerata grave inadempienza contrattuale e comporterà automaticamente la sospensione dei pagamento e, qualora persista l'inadempienza, la rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto a propria cura e spese, della situazione idrica della zona, assicurando il deflusso delle acque meteoriche, e/o di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e dai cortili.

La comunicazione alla Direzione dei Lavori, ed all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, quindicinalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:

- numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, con relative ore lavorative, per ciascun giorno della quindicina;
- lavoro eseguito nella quindicina;
- giorni nella quindicina in cui non si è lavorato, e cause relative.

Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla quindicina, e per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di **€ 5,16** (euro cinque e centesimi sedici), restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per le irregolarità di gestione e per grosse inadempienze contrattuali.

- Il libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di sorveglianza e di assistenza, in qualsiasi momento, nel cantiere.
- la consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite, anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi.
- esso potrà però richiedere che venga redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
- lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali e mezzi d'opera entro un mese dalla data del verbale di ultimazione.
- la predisposizione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna.
- il piano dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale prima della firma del contratto, ed al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché al Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 (quindici giorni) dalla data del verbale di consegna degli stessi.

- il piano dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.
- nel caso di affidamento ad Associazione di Imprese o Consorzi, tale obbligo incombe sull'Impresa mandataria o capogruppo.
- la responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori, farà carico all'Appaltatore, ed al Direttore tecnico del cantiere, se trattasi di persona diversa dall'Appaltatore.
- tutte le spese di contratto, come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, contributi, ed ogni altra spesa inerente i lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti all'Ufficio Tecnico Comunale, se ed in quanto dovuto ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo dei lavori di cui all'articolo 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Detti eventuali compensi sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale.

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti nazionali collettivi, validi nel periodo cui si riferiscono i lavori, e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzi dette, anche da parte dei subappaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della responsabilità si intende sollevato il personale preposto alla direzione dei lavori e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento n° 554 del 19 Dicembre 1999.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione Appaltante:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna;
- le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale oppure all'atto dell'emissione dei singoli stati di avanzamento, ove li pretenda il Direttore dei Lavori, tanto relativi alla propria impresa quanto a quella dei subappaltatori;
- l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1 – comma 1° e 2°, e dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991:
- se si tratta di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per se che per i concessionari o subappaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro

dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano diritto;

- se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore, è un consorzio, tali dati debbono essere riferiti a società consorziate che in ogni modo partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera;
- le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto.

Quando l'Appaltatore non adempia in tutto o in parte a tutti gli obblighi prescritti con il presente articolo, l'Ente Appaltante sarà in diritto, previa avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica che non potrà essere comunque superiore a 30 (trenta) giorni, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore stesso.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'Ufficio e l'Appaltante si rimborserà la spesa sostenuta, sul prossimo acconto spettante all'Appaltatore.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti dovuti all'Appaltatore, per le inadempienze derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 1.30 - Personale dell'appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovrà essere quello indicato dalla stazione appaltante, e dovrà essere coordinato dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori da eseguire nei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Qualora, per il rispetto del cronoprogramma, l'appaltatore ritenesse necessario procedere all'utilizzo di personale ulteriore rispetto a quello indicato in appalto, nessuna ulteriore somma sarà riconosciuta all'appaltatore.

Art. 1.31 - Orario di lavoro

L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora

l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 1.32 - Responsabilità dell'appaltatore

L'esecuzione dell'appalto é soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

Art. 1.33 - Anticipata consegna delle opere

Avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 1.34 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 1.35 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali

Sono parte integrante del contratto:

- il Capitolato Generale di Appalto, vigente, anche se non materialmente allegato;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- cronoprogramma dei lavori;
- il Piano di sicurezza e coordinamento e operativo del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- i disegni di progetto.

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto é disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Sardegna, nella Provincia di Cagliari e nel Comune di Sestu;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme C.N.R., C.E.I., U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate);

Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.

Art. 1.36 - Valutazione dei lavori, condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali

previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti é comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Art. 1.37 - Valutazione dei lavori

Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa esclusivamente il costo della manodopera (inclusi utili d'impresa e spese generali) così come indicato in progetto; tutti i materiali, gli impianti, i mezzi e necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, rimane a carico dell'ammistrazione.

Art. 1.38 - Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato, le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla direzione lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.